

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/88 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1988

recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per un estratto proteico greggio del codice NC ex 3504 00 00

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria del prodotto figurante in allegato è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che il dazio autonomo della tariffa doganale comune sia sospeso solo parzialmente per questo prodotto;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato, è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo,

fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo al prodotto menzionato in allegato è sospeso al livello ivi indicato.

La sospensione è applicabile dal 1º ottobre al 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS